

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-977 del 23/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 intestata a BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1029 del 23/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre FEBBRAIO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 intestata a BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12” rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/03/2017 con Atto Prot. Unione 10253;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B, la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 01/09/2017, assunta al Prot. Unione 34263 e da Arpae al PGFC/2017/13016, da **BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA** nella persona del Sig. Gazzetti Andrea, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 38567 del 02/10/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/17001, formulata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 23/11/2017 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta acquisita da Arpae al PGFC/2017/17207;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 21/02/2018 ove precisato quanto segue:
“Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta
- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017, rilasciata dal SUAP in data 10/03/2017 prot. 10253

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A;”;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: Rapporto istruttorio acquisito in data 13/02/2018, ove precisato quanto segue “ (...) Si trasmette all'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale l'allegato contenente le prescrizioni relative alla Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/06 quale proposta per quanto di competenza dell'Ufficio Zootecnia - AIA ai fini dell'adozione del provvedimento di MODIFICA di AUA”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12” rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/03/2017 con Atto Prot. Unione 10253, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e dell'ALLEGATO B, con l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BURIGA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 49. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Modigliana, Via Lago n. 12” rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese - Unione montana in data 10/03/2017 con Atto Prot. Unione 10253, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A e l'ALLEGATO B con l'ALLEGATO A e ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese-Unione Montana Sub-ambito Acquacheta Romagna-Toscana ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) della Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana in data 10/03/2017 prot. 10253.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- modifica della ricetta di alimentazione con l'introduzione di lettiera avicola per un quantitativo di 1.300 t/anno e modifiche quantitative delle biomasse già autorizzate;
- installazione di un impianto di separazione del digestato (separatore di tipo a compressione elicoidale, a bassa velocità);
- realizzazione di un nuovo deposito coperto e tamponato con telone in PVC, posizionato a fianco della trincea insilati esistente, adibito allo stoccaggio della lettiera avicola, del digestato solido, dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali, delle barbabietole e dei sottoprodotti della lavorazione dell'ortofrutta. All'interno del deposito coperto potrà essere utilizzato un mulino a martelli mobile per la riduzione volumetrica di prodotti o sottoprodotti di cereali;
- realizzazione di una tettoia a struttura metallica e tamponamento laterale a copertura della tramoggia di carico delle biomasse solide;
- pavimentazione in calcestruzzo armato del piazzale di manovra, al fine di garantire una migliore pulizia dello stesso in caso di perdita di biomasse durante il trasporto dal deposito alla tramoggia di carico;

La Ditta propone altresì di effettuare un nuovo monitoraggio delle emissioni odorigene di durata di due anni, alla luce della introduzione della lettiera avicola nella ricetta di alimentazione.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2017/13214 del 07/09/2017, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Con nota PGFG/2017/13216 del 07/09/17 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì *“una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera”*, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Forlì con PEC del 15/02/18 prot. 2018/0039005/P acquisita al prot. Arpae PGFC/2018/2625, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Con nota PGFC/2018/2788 del 19/02/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale ha svolto le valutazioni di seguito riportate ed ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di specifiche prescrizioni.

Con le modifiche richieste l'azienda introduce le seguenti variazioni:

1. aumento di biomasse in ingresso ed in particolare di effluenti zootecnici (lettieria avicola) in relazione alla modifica del piano di alimentazione, *1300 t/a di lettiera avicola e alcune modifiche quantitative delle biomasse già autorizzate;*
2. installazione di un impianto di separazione del digestato.

In relazione a tali modifiche in termini di gestione e contenimento delle emissioni diffuse ed odorigene la ditta individua le seguenti soluzioni tecnico/gestionale:

- A. Per quanto riguarda il punto 1), la fase di ricezione degli effluenti zootecnici, le modalità descritte nelle integrazioni presentate dalla ditta (PGFC 17207/2017 “*relazione tecnica*” al punto 2.1), ovvero la realizzazione di un deposito, per lo stoccaggio delle biomasse e della lettiera avicola, con struttura in carpenteria e metallica, coperto e tamponato con telone PVC di elevata resistenza, di dimensioni in pianta pari a 20.36 m x 40.52 m, altezza utile sotto trave 8.10 m. Nella relazione “*Modalità operative gestione sottoprodotti*”, acquisita con PGFC 17207/2017, ai punti 2 e 3 vengono descritte le modalità di stoccaggio delle biomasse: nello specifico la lettiera avicola, i sottoprodotti della lavorazione dei cereali, della barbabietola ed i sottoprodotti della lavorazione dell'ortofrutta verranno stoccati in cumuli separati nella platea in c.c.a. di cui sopra, al fine di ridurre le emissioni diffuse. La ditta prevede lo stoccaggio dei sottoprodotti della lavorazione dell'ortofrutta con basso tenore di sostanza secca, in una porzione del deposito coperto per un tempo non superiore a 48 ore dal ricevimento. Inoltre la ditta prevede l'installazione di una tettoia tamponata ai lati a copertura della tramoggia di carico.
- B. Con riferimento al punto 2) la ditta ha presentato in data 23/11/2017 una relazione integrativa “*relazione tecnica*”, acquisita con PGFC 17207, nella quale la ditta al punto 2.4 propone di installare un impianto per la separazione del digestato; l'impianto viene dichiarato essere di tipo a compressione elicoidale a bassa velocità, con produzione di una frazione di 12.742,15 mc/a di digestato chiarificato e di 2.025,46 mc/a di digestato “*semi-solido*”. Le due frazioni separate verranno stoccate rispettivamente:
- il digestato solido verrà stoccato nella platea di c.c.a coperta (di cui al punto 1) di dimensioni pari a 20.36 m x 40.52 m, altezza utile sotto trave 8.10,
 - la frazione chiarificata verrà inviata alla vasca di stoccaggio esistente dotata di copertura impermeabile a tenuta, con recupero del biogas prodotto, di dimensioni pari a 33,00 m x 6,00 m , o inviata alla prevasca per il suo reimpiego nel digestore.

In relazione a tali modifiche, viste le soluzioni tecnico gestionali proposte si ritiene che le stesse siano efficaci al contenimento delle emissioni odorigene e diffuse ed in linea con le prescrizioni già impartite al punto D comma 2 dell'atto di AUA n.975 del 27/02/2017, che pertanto si confermano, con le seguenti modifiche/aggiornamenti:

1. si propone di modificare il punto D comma 2 lett. a) come segue: “*le biomasse utilizzate dall'azienda con tenore di sostanza secca inferiore al 60% devono essere caricate direttamente nel digestore anaerobico o stoccate in contenitori chiusi, attenendosi alle modalità previste dalla DGR n. 1495/2011, fatta eccezione per i sottoprodotti della lavorazione di prodotti ortofrutticoli, palabili, che potranno essere stoccati in una porzione del deposito coperto, per un tempo comunque non superiore a 48 ore dal ricevimento.*”.
2. al punto D comma 2 lett. b), in merito allo stoccaggio delle biomasse con tenore di sostanza secca $\geq 87\%$, (“cereali/farine) le stesse andranno stoccate come previsto nella relazione tecnica presentata, ovvero all'interno del deposito coperto e tamponato con telone PVC, di nuova realizzazione, o caricate direttamente in prevasca; resta fermo quanto previsto che per le operazioni di carico e scarico, che devono essere eseguite evitando la formazione di formazioni diffuse perdite ed imbrattamenti.

Si propone inoltre di aggiungere le seguenti prescrizioni:

3. Le biomasse/sottoprodotti in ingresso all'impianto devono essere stoccate secondo le modalità previste nella relazione tecnica presentata dalla ditta e richiamate al punto A.
4. Per verificare l'impatto odorigeno dello stabilimento il gestore dovrà effettuare una

campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dal rilascio della presente autorizzazione. Il monitoraggio deve essere condotto, come previsto nel “PIANO DI MONITORAGGIO EMISSIONI ODORIGENE” presentato dalla ditta, tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004: dovrà prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell’impianto, sia a monte ed a valle dello stesso, nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale.

5. Entro 90 giorni dal termine di ogni campagna annuale di cui al punto precedente, il gestore dovrà presentare agli Enti (Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Modigliana e AUSL della Romagna – sede di Forlì) una relazione tecnica comprensiva dei referti analitici e della interpretazione dei dati.
6. Trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dovrà prorogare la prescrizione di cui al precedente punto 4. Inoltre se necessario potrà richiedere al gestore, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell’impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.

Da ultimo, vista la potenza nominale del punto di Emissione E1 “Gruppo cogenerativo alimentato a biogas, (pari a 1430 kWt), l’impianto in oggetto si configura come “*medio impianto di combustione*” di cui all’art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Tenuto conto che in data 19/12/2017 è entrato in vigore il D.lgs. 15/11/2017 n. 183 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170” e considerato che tale Decreto apporta diverse modifiche alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare introducendo la disciplina autorizzatoria relativa ai “medi impianti di combustione” comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l’adeguamento a tali valori limite, il Responsabile dell’endo-procedimento ritiene necessario per il motore di cogenerazione di cui alla emissione N. 1, esistente e non oggetto di modifica, svolgere le seguenti valutazioni:

- trattasi di un motore di potenza termica pari a 1,43 MW, alimentato a biogas;
- nella precedente autorizzazione l’emissione N. 1 non era soggetta ad autorizzazione in quanto classificabile come “*scarsamente rilevante agli effetti dell’inquinamento atmosferico*” ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera ff) punto 1. parte I dell’allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.lgs. 183/17 ha modificato la lettera ff) punto 1. parte I dell’allegato IV, riducendo da “inferiore o uguale a 3MW” a “inferiore o uguale 1 MW” la soglia di riferimento al fine di considerare gli impianti “*scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico*” e quindi le relative emissioni “non soggette ad autorizzazione”;
- ne deriva, pertanto, che il motore di cogenerazione succitato è ora soggetto ad autorizzazione ed in particolare rientra nella disciplina dei “medi impianti di combustione” di cui all’art. 273-bis del D.lgs. 152/06 così come modificato dal D.lgs. 183/17;
- il motore di cogenerazione è un medio impianto di combustione “esistente” secondo la definizione di cui all’art. 268 comma 1 lettera gg-bis punto 1), le cui emissioni sono soggette ai valori limite indicati all’Allegato I al D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l’art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l’adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all’Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l’adeguamento i medi impianti di combustione esistenti, che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta (scarsamente rilevanti agli effetti

dell'inquinamento atmosferico), devono rispettare gli eventuali valori limite stabiliti dalle Regioni ai sensi dell'art. 272, comma 1.

Il motore di cogenerazione di cui all'emissione N. 1, pur essendo classificabile prima del 19/12/2017 come “*scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico*”, era comunque soggetto, ai sensi dell'art. 272 comma 1, al rispetto dei valori limite e delle prescrizioni specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna, all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06, che erano individuati per il caso specifico dalla D.G.R. 1496/11. Il punto 5 dell'Allegato 4.36 a tale Delibera stabilisce che “*il motore cogenerativo con potenza termica nominale inferiore a 3 MWt non necessita di autorizzazione di carattere generale, tuttavia deve rispettare i limiti di emissione e le condizioni di esercizio stabilite dalla presente autorizzazione*”. Pertanto ai sensi di quanto stabilito per gli “impianti esistenti” dal punto 2) lettera a) della DGR 1496/11, a tale emissione si applicano fino al 31/12/2020 i valori limite indicati al punto 1.3 lettera a) della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., e a partire dal 01/01/2021 i valori limite indicati al punto 7 dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11. Per le medesime emissioni era stabilito inoltre l'obbligo ad effettuare il monitoraggio analitico con periodicità almeno annuale, ai sensi di quanto disposto dal punto 9. dell'Allegato 4.36 alla DGR 1496/11. Alla luce di quanto previsto all'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06, i valori limite che erano applicabili ai sensi dell'art. 272 comma 1 sopra riportati dovranno essere rispettati durante il periodo transitorio, in attesa dell'adeguamento a seguito di apposita istanza secondo quanto previsto all'art. 273-bis comma 6 del D.lgs. 152/06. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, si ritiene di stabilire per l'emissione N. 1, ora oggetto di autorizzazione, i valori limite e le prescrizioni che erano già indicati nel paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione” del precedente Allegato A “Emissioni in atmosfera” alla Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017.

Visto altresì l'obbligo di adeguamento previsto all'art. 273-bis comma 6 del D.lgs. 183/17, si ritiene opportuno indicare per l'emissione N. 1 quanto di seguito riportato:

- per il cogeneratore a biogas di cui all'Emissione N.1, che si configura come un medio impianto di combustione esistente, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per quanto riguarda i valori limite e le prescrizioni non richiamati dalla relazione tecnica predisposta da Arpae Sezione Provinciale e dalla disciplina autorizzatoria relativa ai “medi impianti di combustione” sopra riportata, si riconferma quanto indicato nel precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017, rilasciata dal SUAP in data 10/03/2017 prot. 10253.

Il Comune di Modigliana, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-975 del 27/02/2017, rilasciata dal SUAP in data 10/03/2017 prot. 10253, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP in data 01/09/2017 P.G.N. 34263, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 3 GUARDIA IDRAULICA PREVASCA
EMISSIONE N. 4 GUARDIA IDRAULICA DIGESTORE
EMISSIONE N. 5 GUARDIA IDRAULICA POST-FERMENTATORE
EMISSIONE N. 6 GUARDIA IDRAULICA VASCA DI STOCCAGGIO

alle quali non si applica il Titolo I della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili all'art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da “*valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche e di emergenza*”.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – COGENERATORE A BIOGAS (potenza termica nominale 1.430 kWt)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

a) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/21/2020**:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc riferiti al 5% di O ₂
Monossido di carbonio (CO)	800
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500
Carbonio organico tot. (COT) *	100
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (HCl)	10
* escluso il metano	

b) Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2021**:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NOx e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per il cogeneratore a biogas di cui all'**Emissione N.1**, che si configura come un **medio impianto di combustione esistente**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

EMISSIONE N. 2 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	variabile	

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare:
 - a) le biomasse/sottoprodotti in ingresso all'impianto devono essere stoccati come previsto nella relazione tecnica presentata dalla ditta;
 - b) le biomasse utilizzate dall'azienda con tenore di sostanza secca inferiore al 60% devono essere caricate direttamente nel digestore anaerobico o stoccate in contenitori chiusi, attenendosi alle modalità previste dalla D.G.R. n. 1495/2011, fatta eccezione per i sottoprodotti della lavorazione di prodotti ortofrutticoli, palabili, che potranno essere stoccati in una porzione del deposito coperto, per un tempo comunque non superiore a 48 ore dal ricevimento;
 - c) i sottoprodotti polverulenti della lavorazione dei cereali (farine), con tenore di sostanza secca $\geq 87\%$, devono essere stoccati come previsto nella relazione tecnica presentata, ovvero all'interno del deposito coperto e tamponato con telone in PVC, di nuova realizzazione, o caricati direttamente in prevasca. L'operazione di carico/scarico deve essere eseguita evitando la formazione di emissioni diffuse, perdite ed imbrattamenti;
 - d) dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011 ed assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul registro di cui al **punto 10**.
4. I quantitativi annuali di liquame e biomassa alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al **punto 10.**, in conformità a quanto previsto al paragrafo 13 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011.
5. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della emissione N. 1 con una

periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.

6. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio della **emissione N. 1** di cui al punto precedente la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Per verificare l'impatto odorigeno dello stabilimento a seguito della modifica il gestore dovrà effettuare una **campagna di rilevamento delle emissioni odorigene** per la durata di due anni a partire dal rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione. Il monitoraggio deve essere condotto, come previsto nel "PIANO DI MONITORAGGIO EMISSIONI ODORIGENE" presentato dalla Ditta, tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004: dovrà prevedere sia il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto, sia a monte e a valle dello stesso, nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale.
8. **Entro 90 giorni** dal termine di ogni campagna annuale di cui al punto precedente, il gestore dovrà presentare agli Enti (Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Comune di Modigliana e AUSL della Romagna – sede di Forlì) una relazione tecnica comprensiva dei referti analitici e della interpretazione dei dati.
9. Trascorsi i due anni di rilevamento delle emissioni odorigene, in presenza di problematiche riscontrate, Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dovrà prorogare la prescrizione di cui al precedente punto 7. Inoltre se necessario potrà richiedere al gestore, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi dell'emissione N.1 sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 3 lettera d), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 4, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (Art.112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Premesso che:

- la ditta Soc. Agr. Buriga S.r.l. al fine di effettuare l'utilizzazione agronomica del digestato, aveva presentato sul portale regionale "Gestione Effluenti" la Comunicazione di spandimento n. 19319 **mod 13** del 02/08/2017;
- i dati in essa contenuti sono riferiti alle matrici in ingresso per le quali tale impianto era allora stato autorizzato;
- con Determinazione di ARPAE n. 975 del 27/02/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla ditta Buriga srl che ricomprende i seguenti titoli abilitativi:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 2. Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che la ditta Buriga in data 01/09/2017 con comunicazione PGFC/12975/2017, ha presentato una modifica sostanziale di AUA relativa ai seguenti aspetti:

- variante al piano di alimentazione dell'impianto di biogas con l'inserimento di lettiera di pollo proveniente dalla ditta Soc. Agr. Guidi di Roncofreddo e Soc. Agr. Agricola Erica;
- installazione del separatore solido-liquido per il trattamento del digestato;
- realizzazione di tettoia alla tramoggia di carico;
- realizzazione di tettoia coperta per lo stoccaggio del digestato solido;

Verificato che la Domanda di Modifica di AUA di cui sopra ricomprende anche la richiesta di utilizzazione agronomica del digestato di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Dato atto che sull'istanza di modifica di AUA suddetta, l'Ufficio Zootecnia- A.I.A., con comunicazione del 29/09/2017, ha espresso un parere negativo con conseguente richiesta di integrazioni volta ad ottenere una nuova valutazione preliminare di utilizzazione agronomica del digestato considerato che quella trasmessa inizialmente dalla ditta conteneva diverse incoerenze;

Rilevato che l'Ufficio AUA con comunicazione del 29/09/2017, ha trasmesso alla ditta Buriga una richiesta di integrazioni e la stessa, in data 23/11/2017 (PGFC/2017/17207) ha trasmesso, tra le varie documentazioni, anche una nuova valutazione preliminare di utilizzazione agronomica del digestato;

Dato atto che, come evidenziato nella valutazione preliminare di utilizzazione agronomica del digestato, la ditta Buriga ha proposto di coprire la zona di stoccaggio delle lettiere di pollo in ingresso all'impianto, con struttura metallica telonata mentre, relativamente alla comunicazione di spandimento, la stessa ha dichiarato che la nuova Comunicazione verrà caricata sul portale Gestione Effluenti non appena il Comune avrà rilasciato l'autorizzazione per la nuova ricetta di alimentazione dell'impianto di biogas; Tuttavia, al fine di consentire a questa SAC lo svolgimento sia di una verifica sulla capacità degli stoccaggi a disposizione, sia di una verifica sulla disponibilità dei terreni utili per lo spandimento, la ditta ha redatto una stima del digestato e dell'azoto che verranno prodotti dall'impianto;

Per quanto sopra premesso, nonché vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta Buriga in data 23/11/2017, si esprimono le seguenti considerazioni:

- a) in merito all'utilizzo del separatore solido/liquido, considerato che tale installazione permetterà di ottenere due reflui distinti (digestato liquido e digestato palabile), rendendo più facile la gestione degli stessi per l'utilizzo agronomico ed anche una diminuzione dell'azoto trattato, si esprime un parere favorevole dal punto di vista agronomico;
- b) in merito ai contratti di conferimento della pollina (lettiera di pollo) da parte della ditta Guidi Roncofreddo e dalla Società Agricola Agria Erica, considerato che gli stessi sono stati redatti in maniera conforme a quanto previsto dall'articolo 184bis del Dlgs 152/06, si ritengono congrui;
- c) in merito alla realizzazione di tettoia per copertura della pollina di lettiera di pollo in attesa del conferimento nell'impianto di biogas, si esprime un parere positivo in quanto in tal modo la stessa diviene ad essere al riparo dagli eventi meteorici fino al caricamento al digestore;
- d) in merito alla realizzazione di una tettoia per copertura del digestato solido prodotto nell'impianto di biogas, si esprime un parere positivo in quanto in tal modo lo stesso diviene ad essere al riparo dagli eventi meteorici fino al suo utilizzo agronomico;

Dato atto inoltre che la ditta Buriga riceve i reflui suinicoli dalla ditta Reale con regolare contratto ai sensi dell'art 184 bis del D.Lgs. 152/06, si formulano le seguenti considerazioni che determinano le prescrizioni sotto riportate:

- la ditta Reale conferisce i reflui suinicoli, tramite tubazione, nella prevasca dell'impianto di biogas. Nel caso ricorra la condizione di fermo per l'impianto di biogas, la ditta Buriga al fine di gestire adeguatamente il sottoprodotto in ingresso, dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

- conseguentemente nella vasca di stoccaggio del digestato potrà essere stoccato unicamente il digestato quale prodotto finale dell'impianto di biogas;

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole, relativamente all'utilizzazione agronomica del digestato, con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. la ditta dovrà inviare apposita comunicazione di spandimento redatta sul portale "gestione effluenti" entro 60 giorni dal rilascio del presente atto di AUA;
2. in relazione al fatto che la ditta Soc. Agr. Buriga srl riceve i reflui suinicoli dalla ditta Soc. Agr. Reale si formulano le seguenti prescrizioni:
 - in caso di fermo per l'impianto di biogas, la ditta Buriga al fine di gestire adeguatamente il sottoprodotto in ingresso, dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
 - nella vasca di stoccaggio del digestato potrà essere stoccato unicamente il digestato quale prodotto finale dell'impianto di biogas;
3. effettuare l'utilizzo agronomico del digestato prodotto in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017;
4. effettuare le analisi del digestato ed inviarle a questa Agenzia prima dell'utilizzo agronomico dello stesso o della cessione dello stesso prodotto con la nuova ricetta di alimentazione;
5. provvedere a registrare i singoli interventi di spandimento del digestato entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.